

La scelta di respingere un candidato che è in possesso dei requisiti quantitativi sulla base di valutazioni di natura qualitativa non è una scelta facile: espone al rischio di ricorsi in difetto di una motivazione a prova di bomba. I vecchi concorsi prevedevano una valutazione comparativa dei candidati: alla fine si sarebbero dovuti indicare i più bravi e i meno bravi. In questo caso, non ci troviamo davanti a una valutazione comparativa, ma ad un processo di abilitazione, che riconosce agli abilitati il possesso dei requisiti minimi per ricoprire un determinato ruolo. Non riconoscere tali requisiti a un candidato che pure supera le soglie quantitative, significa ritenerlo del tutto indegno del ruolo a cui aspira: non un “meno bravo”, ma un inadatto. Dimostrare tale indegnità in modo da porsi al riparo da rischi di ricorsi (ed eventualmente di azioni di altro genere) è un compito oneroso, sgradevole, difficile e che richiede molto tempo. Poiché la partita vera si giocherà nelle sedi locali (Infatti gli abilitati dovranno successivamente concorrere a valutazioni comparative bandite dalle singole sedi), è facile immaginare che le commissioni, salvo casi disperati, preferiranno concedere urbi et orbi le abilitazioni. Le voci che girano dalle parti dell’ANVUR e della CRUI stimano fra i 6.000 e i 12.000 abilitati in questa tornata. Se le cifre dovessero essere queste, in un momento di crisi e con il turnover del personale strozzato fino al 2016 (per effetto del DLGS 49/2012 e del DL “spending review”) è evidente che si formerebbe un tappo che potrebbe essere smaltito solo in diversi anni. Le voci che girano dalle parti dell’ANVUR e della CRUI stimano fra i 6.000 e i 12.000 abilitati in questa tornata. Se le cifre dovessero essere queste, in un momento di crisi e con il turnover del personale strozzato fino al 2016 (per effetto del DLGS 49/2012 e del DL “spending review” ora in fase di conversione) è evidente che si formerebbe un tappo che potrebbe essere smaltito solo in diversi anni. Ciò considerato, si spiega la riluttanza con la quale sono state fatte partire le abilitazioni di prima e seconda fascia e i tentativi falliti (a partire dal cosiddetto decreto per il merito) di farle saltare o comunque di introdurre un limite massimo al numero di abilitati per sessione (un’ipotesi che l’articolaista condivide appieno e ha a suo tempo difeso).

(Fonte: A. Banfi, [roars](#) 21-07-2012).

Un commento (antocchi 23-07-2012). Anche nel caso più restrittivo, 6.000 abilitati. Che si vanno ad aggiungere a circa 1.000 idonei, che l’art. 29 della L. 240 equipara a tutti gli effetti agli abilitati. Ma se esistono già 1.000 abilitati “a spasso”, che senso ha aggiungerne 60 o 600 o 6.000: ma i tempi non erano “difficili”? Non si poteva spendere diversamente questo denaro pubblico?